

Proc. n. 206/2021 R.G. notizie di reato
Proc. n. 866/2022 RG GIP

Sent. N. 313/2022 R.G.
Data del deposito 2-11-22
Data di irrevocabilità
Estratto esecutivo e P.S.
N. _____ Campione Penale
Redatta Scheda il



TRIBUNALE DI VERCELLI
UFFICIO G.I.P.-G.U.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Valeria Rey, all'udienza dell'11.10.2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
DI NON LUOGO A PROCEDERE
(art. 425 c.p.p.)

nei confronti di:

██████████ nato in ██████████, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia.
Difeso di fiducia dall'Avv.ta Ivana ROAGNA del Foro di Asti.

Libero. assente

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 7 c. 1 Decreto Legge n. 4/2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, dichiarava contrariamente al vero, nella domanda per l'ottenimento del beneficio (protocollo INPS - RDC 2020.2268273 del 28.2.2020) al relativo portale INPS, la sussistenza del requisito del possesso della residenza in Italia per almeno dieci anni e in particolare di essere residente in ██████████ - così percependo € 11.880,00 nel periodo da MARZO 2020 a GENNAIO 2021 - laddove lo stesso non è mai stato residente nel suddetto Comune e risulta iscritto nei registri dell'A.N.P.R. di ██████████

CONCLUSIONE DELLE PARTI:

PUBBLICO MINISTERO: Emettersi decreto che dispone il giudizio o un'integrazione istruttoria finalizzata a verificare quanto dichiarato dall'imputato.

DIFESA DEGLI IMPUTATI: Emettersi sentenza di non luogo a procedere



MOTIVAZIONE

Nei confronti dell'imputato è stata presentata richiesta di rinvio a giudizio in data 15.4.2022.

Dagli atti d'indagine risulta in maniera inequivoca che [redacted] non fosse residente in Italia da almeno 10 anni. Tale mancanza non è contestata nemmeno dall'imputato, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso all'udienza dell'11.10.2022, ha dichiarato di essere giunto in Italia nel 2017 come richiedente asilo e di aver dimorato prima a [redacted].

Quanto alla domanda per il reddito di cittadinanza, si era rivolto al CAF ACLI di [redacted]. Poiché non parla l'italiano, era stato accompagnato da un suo conoscente siriano che parla un poco l'italiano. Al CAF gli avevano detto che per avere il reddito di cittadinanza era necessario fare l'attestazione ISEE, di cui si erano occupati sempre loro. Il giorno in cui si era presentato per ritirare l'attestazione ISEE, un'altra impiegata del CAF gli aveva fatto firmare i moduli per il reddito di cittadinanza.

Sia per avere l'attestazione ISEE che per la compilazione della domanda del reddito di cittadinanza aveva esibito un permesso di soggiorno rilasciatogli come richiedente asilo e un certificato di ospitalità, poiché non aveva la residenza.

In nessun momento dell'espletamento delle pratiche gli operatori del CAF gli avevano rappresentato che non aveva i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza.

[redacted] infatti, era privo non solo della residenza decennale, ma anche del permesso di soggiorno di lunga durata richiesto dall'art. 2 D.L. 4/2019 conv. L. 26/2019, quale requisito per l'accesso al beneficio.

Poiché questo tipo di permesso di soggiorno viene concesso in presenza dei seguenti requisiti: a) «possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità»; b) «disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale»; c) «alloggio idoneo»; d) «superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana», le scarse capacità linguistiche dell'imputato avrebbero dovuto immediatamente portare il personale del CAF a ritenerlo privo dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza.

Del resto, la Corte Costituzionale, dinnanzi al quale è stata rimessa la questione di legittimità costituzionale del requisito della residenza decennale, si è già espressa in due occasioni sul reddito di cittadinanza e ha delineato in maniera chiara la struttura dell'istituto.

Secondo la Consulta *“il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019)”* (C. Cost. 19/2022).

La disciplina del reddito di cittadinanza, dunque, *“definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica.*

Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità.

Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili



per una vita dignitosa, come la pensione d'invalidità civile – di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) – diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accertabili e alla tutela di bisogni primari della persona (sentenza n. 7 del 2021), al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n. 152 del 2020).

Si pensi anche alla pensione di cittadinanza – prevista dallo stesso d.l. n. 4 del 2019, come convertito.

per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni – che è una misura di mero contrasto alla povertà delle persone anziane: o ancora all'assegno sociale – riconosciuto dall'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) a coloro che abbiano compiuto 65 (ora 67) anni di età e siano titolari di un reddito al di sotto della soglia di legge – volto a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza. [...] Il reddito di cittadinanza, invece, non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo” (C. Cost. 126/2021).

Su queste basi la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale del requisito del permesso di soggiorno di lunga durata e, sempre alla luce di queste considerazioni, appare legittimo il requisito della residenza almeno decennale.

██████████, pertanto, proprio perché non aveva raggiunto un livello di integrazione tale da consentirgli un pronto inserimento nel mondo del lavoro, non avrebbe potuto beneficiare del reddito di cittadinanza. Nella sua dichiarazione, dunque, ha commesso un doppio falso, dichiarando di possedere i requisiti previsti dalla normativa, mentre in realtà entrambi erano mancanti.

Tuttavia ██████████ si era recato al CAF ACLI di ██████████ per la gestione della predetta pratica. Rispetto a questo profilo non vi è motivo per non credere alla versione proposta dall'imputato, trattandosi di una eventualità del tutto verosimile e plausibile.

Il fatto che un cittadino straniero si rechi presso un ente accreditato per farsi seguire in una pratica burocratica delicata comporta la necessità di verificare la sussistenza di una condizione di **ignoranza normativa scusabile**.

Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione *“La rilevanza dell'ignorantia legis scusabile implica che il giudizio di rimproverabilità del soggetto agente deve necessariamente estendersi alla valutazione del processo formativo della sua volontà, per stabilire se il medesimo soggetto, al momento dell'azione posta in essere, si sia o no reso conto dell'illiceità della sua condotta e del valore tutelato dalla norma violata.*

Tale principio opera anche con riferimento alla norma extrapenale che va ad incorporarsi nella fattispecie penale, in quanto la prima diventa anch'essa penale ai fini della disciplina dell'ignorantia legis, con l'effetto che l'errore – se scusabile – deve essere apprezzato come fattore di esclusione della colpevolezza, e ciò proprio in forza del disposto dell'art. 5 cod. pen., nel testo risultante dall'intervento del Giudice delle leggi, ed a superamento della previsione di cui all'art. 47 c.p., comma 3, che attiene più propriamente all'errore sulla norma extrapenale priva di funzione integratrice di quella penale. L'individuazione dei parametri di valutazione del principio della scusabilità dell'ignorantia legis inevitabile, in difetto di una specifica indicazione del richiamato art. 5 cod. pen., non può che essere rimessa all'interprete, che deve fare leva, tenendo presenti le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, su considerazioni sistematiche e funzionali più generali.



*Il criterio di detta individuazione, per essere affidabile, non può che emergere dal raffronto tra dati oggettivi, che possono avere determinato nell'agente l'ignorantia legis circa l'illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell'agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere dell'error iuris" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43646 del 22/06/2011 Ud. (dep. 24/11/2011) Rv. 251045 - 01, in motivazione). Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava la condanna di una madre di origine africana che aveva fatto praticare da una donna della stessa etnia la circoncisione del figlio. La predetta era stata condannata per il reato di cui all'art. 348 c.p. in quanto la circoncisione era stata ritenuta un atto medico, riservato agli esercenti la professione sanitaria. La condanna era stata annullata dalla Cassazione, con la formula il fatto non costituisce reato, perché la Corte aveva ritenuto che la donna versasse in una condizione di *ignorantia legis* scusabile trattandosi di una persona recentemente immigrata, con basso grado di cultura e di integrazione, che si era rifatta ad una pratica tradizionale diffusa nella propria cultura di origine.*

Le osservazioni svolte dalla Suprema Corte sono di estrema attualità qualora non si verta in una ipotesi di reato naturale, ossia di un delitto che tutela beni di riconoscibile rilevanza penale secondo la coscienza comune, bensì un reato c.d. artificiale, come il delitto previsto dall'art. 348 c.p. e come il reato di cui all'art. 7 D.L. 4/2019. In questi casi deve necessariamente tenersi conto anche dei dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell'agente.

Nel caso di specie si ritiene che l'imputato fosse in buona fede e realmente non fosse a conoscenza dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza.

██████████ infatti, è credibile anche laddove riferisce che non gli era stato prospettato da nessuno degli operatori del CAF, nemmeno per il tramite del suo accompagnatore che parlava italiano, che non vi erano le condizioni per dare seguito alla domanda.

Nel caso di specie vi è anche un riscontro oggettivo al fatto che l'imputato abbia consegnato al CAF i propri documenti, come da lui riferito. Nella voce relativa al permesso di soggiorno, infatti, vengono citati i dati del suo permesso di soggiorno, che, come si è detto, non consentivano di accedere al beneficio, non essendo un permesso di soggiorno di lunga durata.

In conclusione si deve ritenere che ██████████ al momento della compilazione della domanda si trovasse in una condizione di ignoranza normativa scusabile e che gli operatori del CAF lo abbiano indotto in errore facendogli compilare una domanda che conteneva delle false dichiarazioni di cui loro, a differenza dell'imputato, erano consapevoli.

È vero che in capo ai CAF non sussiste alcun obbligo specifico di fornire informazioni agli istanti e che il loro ruolo consiste nella mera compilazione di un modulo. È altrettanto vero che questo modulo è scritto interamente in italiano e che nel momento in cui l'operatore procede alla compilazione certe domande dovrebbe porle, non potendo accontentarsi nella mera sottoscrizione del richiedente, successiva al recepimento della documentazione esibita.

Il principio cardine del nostro sistema penale secondo cui l'ignoranza della legge non scusa, infatti, oltre ad essere stato coniato in un momento storico in cui i testi normativi erano di rara chiarezza, deve trovare un temperamento nei casi in cui vi sia stato un tentativo di informazione e le persone preposte a fornirle non le abbiano date o abbiano dato indicazioni fallaci.

Alla luce di quanto esposto deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.



TRIBUNALE DI VERCELLI
Ufficio GIP-GUP

Deve, altresì, essere disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede affinché valuti eventuali profili di responsabilità in capo agli operatori del CAF che si sono occupati della pratica [REDACTED] in ordine al reato di cui agli artt. 48 c.p.-7 D.L. 4/2019.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] in relazione al reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.


Visto l'art. 331 c.p.p.,

dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza in ordine al reato di cui agli artt. 48 c.p.-7 D.L. 4/2019.

Visto l'art. 424 co. 4 c.p.p.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Vercelli, 11.10.2022



Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rey